

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

## Le attività finanziarie

Che cosa si intende, ai fini della regolarizzazione, per «attività finanziarie» costituite o detenute all'estero?

L.G.

## Risponde Stefano Loconte

Sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale ex art. 44 Tuir o redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67 Tuir di fonte estera. Queste attività devono essere sempre e in ogni caso indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi.

Rientrano in questa categoria, per esempio (i) le attività cui i redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti, le valute estere, depositi e c/c bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per es. accrediti di stipendi, di pensione...), (ii) i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti come ad esempio finanziamenti (fruttiferi e infruttiferi come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate 49/E del 2009), riporti, pronti conto termine e prestito titoli, (iii) i diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati, (iv) le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge, (v) le polizze vita e polizze di capitalizzazione (a meno che il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano), (vi) le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, (vii) i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, a un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene un rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. stock option).

## Le azioni del professionista

Sono un libero professionista, detengo presso una

banca Svizzera delle azioni - per un ammontare di un milione di euro - che mi hanno reso più del 7% annuo. Se regolarizzo la mia posizione con la voluntary disclosure, posso optare per la tassazione forfettaria?

I.B.

## Risponde Stefano Loconte

Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria il contribuente in possesso di attività finanziarie estere - inferiori ai 2 milioni di euro - potrà optare per la tassazione forfettaria dei suddetti redditi. Scegliendo il regime forfettario (art. 5-quinquies, comma 8, decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) al fine di determinare la rendita delle attività finanziarie, verrà applicata la percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno (il rendimento annuo delle attività finanziarie deve essere effettivo); a tale risultato si applicherà l'aliquota del 27% al fine del calcolo dell'imposta da versare all'erario. Tale regime è vantaggioso per coloro che detengono attività finanziarie con rendimenti superiori al 5% o nella fattispecie in cui calcolare i rendimenti sia difficile ed eccessivamente oneroso. Nel caso di specie, quindi, il libero professionista che detiene azioni non dichiarate presso una banca Svizzera potrà scegliere di adottare il regime forfettario.

## Modalità e tempi dell'accordo

Quali sono le modalità e i tempi per la presentazione della domanda di adesione alla voluntary disclosure? La stessa può essere integrata?

F.D.

L'Agenzia delle entrate ha recentemente specificato, nel Provvedimento n. 13193/2015 del 30 gennaio scorso, che la trasmissione del modello contenente la «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria» dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite i canali Entratel o Fiscoonline o mediante un intermediario abilitato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando

all'uopo il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell'ente stesso.

Invero, non è escluso che il modello possa essere reperito anche da altre fonti, purché questo si riveli conforme, in tutto e per tutto, a quello ufficialmente approvato e pubblicato.

Come noto, la presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2015, data ultima concessa al contribuente per aderire

alla procedura di voluntary disclosure al fine di regolarizzare, tutte le violazioni fiscali nazionali e internazionali relative a periodi d'imposta ancora accertabili commesse fino al 30 settembre 2014.

La richiesta di accesso si considererà ricevuta nel momento in cui avverrà l'effettiva ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate; a questa seguirà (entro 5 gg.) una comunicazione telematica attestante l'avvenuta ricezione e costituente «prova» della stessa.

La successiva trasmissione della documentazione di supporto, nonché della c.d. relazione di accompagnamento, invece, dovrà avvenire, secondo specifiche indicazioni fornite in merito, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

Lo stesso Provvedimento sopra citato ha confermato, inoltre, che sarà possibile, in ogni caso, integrare e/o rettificare la richiesta di adesione alla procedura originariamente presentata, mediante la trasmissione di un secondo modello, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con la casella «Istanza integrativa» spuntata nella sezione «Emergenza».

L'integrazione o la rettifica saranno ammesse, naturalmente, non oltre il termine del 30 settembre 2015, o in caso di istanza presentata dal 26 settembre in poi, entro i cinque giorni successivi.

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I PROPRI QUESITI SU: [WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY](http://WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY)

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)